

Penale 22 Dicembre 2020

# Nuova pronuncia della Cassazione in merito alla responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo commesso con violazione delle norme di cui al T.U. 81/2008

di Fabrizio Ventimiglia e Laura Acutis\*

## In breve

La sentenza in commento presenta profili di notevole interesse in quanto i Giudici della Suprema Corte tornano ad occuparsi di una delle tematiche più discusse e controverse in materia di diritto penale del lavoro e cioè della posizione di garanzia del datore di lavoro.

Con la decisione in commento, la Corte è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità penale del datore di lavoro, chiarendo che *"la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso"*.

Questa in sintesi la vicenda processuale.

Il Tribunale di Lecce dichiarava il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e lo condannava alla pena di anni due di reclusione. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto come omicidio colposo semplice, rideterminando la pena in anni uno di reclusione.

Ebbene, la sentenza in commento presenta profili di notevole interesse in quanto i Giudici della Suprema Corte tornano ad occuparsi di una delle tematiche più discusse e controverse in materia di diritto penale del lavoro e cioè della posizione di garanzia del datore di lavoro.

Ed, infatti, tra le varie questioni affrontate, la Cassazione si sofferma proprio sulla nozione di posizione di garanzia e, nello specifico, sulla distinzione tra posizione di controllo e posizione di protezione, precisando che *"le posizioni di controllo sono quelle riferite al controllo di una fonte di pericolo e presuppongono in capo al garante l'esistenza di una posizione di dominio sull'oggetto del controllo. Le posizioni di protezione presuppongono l'affidamento al garante del compito di tutelare determinati beni da pericoli esterni"*.

I Giudici di legittimità hanno altresì modo di specificare che *"il principio di precisione e determinatezza impone, poi, che l'obbligo di garanzia sia previsto in termini puntuali, cioè attraverso una norma chiara che consenta al soggetto di prevedere le conseguenze delle proprie omissioni; lo stesso principio, combinandosi con quello di inviolabilità della libertà personale, impone altresì che sia chiaramente individuata la persona del garante, titolare di poteri giuridici impeditivi: in assenza di poteri giuridici impeditivi l'obbligo di vigilanza rilevante ai fini della responsabilità penale omissiva si tramuterebbe in un obbligo di mera sorveglianza"*.


E ancora, aspetto più importante da tenere sempre presente in vicende analoghe, la titolarità di una posizione di garanzia non può comportare – ad avviso dei Giudici di legittimità – un automatico addebito della responsabilità colposa a carico del garante solo ed unicamente in presenza del verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore.

L'individualizzazione della responsabilità penale impone, infatti, di verificare non soltanto se la condotta del ricorrente abbia concorso a determinare l'evento e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, generica o specifica, ma anche se l'imputato poteva prevedere, con un giudizio *ex ante*, quello specifico sviluppo causale – che avrebbe portato all'evento morte – attivandosi per impedirne la concretizzazione, diversamente ragionando l'evento avverso finirebbe

per essere contestato alla stregua di una ipotesi di responsabilità oggettiva ipotesi di responsabilità oggettiva "*da posizione*",  
evidentemente non in linea con i canoni di accertamento della responsabilità in un processo penale.

\* a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Laura Acutis, Studio Legale Ventimiglia

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati